



CITTÀ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016. (proposta di deliberazione di G.M. n. 11 del 17.01.2017).

N. 11

Data 30.01.2017

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 18.20 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) LA PORTA ANGELO (Gruppo Misto)	X		16) BRUGALETTA DAVIDE (M5S)		X
2) MIGLIORE VITA (U.D.C.)		X	17) DISCA SEBASTIANA (M5S)		X
3) MASSARI GIORGIO (P.D.)		X	18) STEVANATO MAURIZIO (M5S)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (Gruppo misto)		X	19) SPADOLA FILIPPO (M5S)	X	
5) LO DESTRO GIUSEPPE (Gruppo misto)		X	20) LEGGIO GIANLUCA (M5S)	X	
6) MIRABELLA GIORGIO (Gruppo misto)		X	21) ANTOCI FRANCA (M5S)	X	
7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto)	X		22) FORNARO DARIO (M5S)		X
8) TRINGALI ANTONIO (M5S)	X		23) LIBERATORE GIOVANNI (M5S)	X	
9) CHIAVOLA MARIO (P.D.)		X	24) NICITA MANUELA (G. M.)	X	
10) IALACQUA CARMELO (MC/MCI)	X		25) CASTRO MIRELLA (PARTECIPIAMO)	X	
11) D'ASTA MARIO (P.D.)		X	26) GULINO DARIO (M5S)		X
12) IACONO GIOVANNI (PARTEC.)	X		27) PORSENNA MAURIZIO (M5S)	X	
13) MORANDO GIANLUCA (MC/MCI)		X	28) SIGONA GIOVANNA (M5S)		X
14) FEDERICO ZAARA (M5S)	X		29) LA TERRA ROSA GIANLUCA (M5S)	X	
15) AGOSTA MASSIMO (M5S)	X		30) MARABITA MARIA	X	
PRESENTI	18		ASSENTI	12	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Presidente Geom. Antonio Tringali il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Vito V. Scalogna dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del X Settore dott. Francesco Scrofani, sulla deliberazione di G.M. n. 11 del 17.01.2017.

f.to Il Dirigente del Settore X
dott. Francesco Scrofani

Ragusa, lì 17.01.2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria dott. Marco Cannata sulle deliberazioni di G.M. n. 11 del 17.01.2017

f.to Il Responsabile di Ragioneria
dott. Marco Cannata

Ragusa 17.01.2017

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, lì

Parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Generale dott. Vito V. Scalogna sulle deliberazioni di G.M. n. 11 del 17.01.2017

Ragusa, li 17.01.2017

f.to Il Segretario Generale
dott. Vito V. Scalogna

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 17.01.2017, con la quale ha proposto al Consiglio comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: "Approvazione Regolamento comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016";

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dai Dirigente del Settore X, dott. Francesco Scrofani, sulla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore III, dott. Marco Cannata in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale, dott. Vito V. Scalogna, in ordine alla legittimità;

Premesso che l'art. 6 ter "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 1 dicembre 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

Che dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

Che il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;

Che entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare dei comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Tenuto conto che l'ammontare complessivo delle sanzioni relativo alle ingiunzioni fiscali notificate sino al 31.12.2016 potrà essere quantificato solo successivamente alla chiusura dei termini di adesione alla definizione agevolata;

Visto il parere favorevole reso dalla 4^a Commissione consiliare "Risorse" in data 27.01.2017;

Udita la relazione dell'Assessore ai Tributi dott. Stefano Martorana;

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nel verbale di pari data che qui si intende richiamato, nel corso della quale sono stati presentati N. 2 emendamenti, che di seguito si riportano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Emendamento n. 1 presentato dai cons. Stevanato, Agosta, Porsenna:

"Sostituire il comma 3,4,5 e 6 dell'art. 9 con il seguente nuovo comma 3:

Le somme dovute potranno essere rateizzate, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo mensili, bimestrali o trimestrali, di importo non inferiore a €. 50,00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2018".

Il Presidente, nominando scrutatori i consiglieri Porsenna, Tumino, Migliore, pone in votazione il superiore emendamento, per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti 20, votanti 19, voti favorevoli 19, astenuto 1 (cons. Marabita), assenti i consiglieri Laporta, Massari, Chiavoia, Ialacqua, Iacono, Morando, Brugaletta, Fornaro Castro, Gulino.

Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n. 2 presentato dai cons. Tumino, Lo Destro:

" Rimodulare l'art. 4 e l'art. 2 del regolamento al comma 1 sostituendo le parole "entro e non oltre il 31.03.2017" con le parole "entro e non oltre il 30.05.2017", sostituire all'art. 9, comma 2 le parole "entro il 31.05.2017" con le parole "30.06.2017".

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 21, voti favorevoli 20, contrari 1 (cons. Marabita), assenti i consiglieri Laporta, Massari, Ialacqua, Iacono, Morando, Brugaletta, Fornaro Castro, Gulino.

Il superiore emendamento viene approvato.

Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con 21 voti favorevoli e 1 contrario (cons. Marabita), espressi per appello nominale dai 22 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Porsenna, Tumino Migliore, assenti i consiglieri Laporta, Ialacqua, Iacono, Morando, Brugaletta, Fornaro Castro, Gulino.

DELIBERA

- 1) Approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'ammontare complessivo delle sanzioni relativo alle ingiunzioni fiscali notificate sino al 31.12.2016 potrà essere quantificato, nel corso dell'anno 2017, solo successivamente alla chiusura dei termini di adesione alla definizione agevolata;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione ed il Regolamento comunale saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito Internet istituzionale del Comune;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Geom. Antonio Tringali

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig.ra Sonia Migliore

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito Scalogna

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 03 FEB. 2017 e rimarrà affissa fino al 18 FEB. 2017 per quindici giorni consecutivi. Con osservazioni/senza osservazioni

03 FEB. 2017

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lictra Giovanni)

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03 FEB. 2017 al 18 FEB. 2017. Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03 FEB. 2017 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 FEB. 2017 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

Per Copia conforme

Ragusa, li 03 FEB. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Direttivo C. S.
Dott.ssa Aurelia Asaro

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 11 del 30.01.17



CITTA DI RAGUSA SETTORE X - TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA
DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

N. 11 del 30.01.2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata
- Art. 3 oggetto della definizione agevolata

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

- Art. 4 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata e perfezionamento
- Art. 5 Definizione agevolata delle liti pendenti
- Art. 6 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata
- Art. 7 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute
- Art. 9 Rateizzazione delle somme da corrispondere
- Art. 10 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 11 Pubblicità
- Art. 12 Norme finali
- Art. 13 Entrata in Vigore

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Con la presente disciplina si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati sino al 31 dicembre 2016 dal Comune di Ragusa.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i debitori che:
 - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 30 maggio 2017;
 - b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione, notificate al 31 dicembre 2016;
 - c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 3 Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'Ente, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
5. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente Regolamento i carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 2000 al 2015, disciplinati dall'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

TITOLO II DEFINIZIONE AGEVOLATA

Art. 4 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata e perfezionamento

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30/5/2017 mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto.
3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
5. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal comune.
6. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 5 Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti alla data di presentazione dell'istanza, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare al giudizio.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
3. Il Comune, a seguito dell'avvenuto perfezionamento della definizione

agevolata, provvedere a richiedere alla Commissione Tributaria l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/92.

Art. 6 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale .
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Art. 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 comma 2, purché rispetto ai piani rateali già in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
 - versamento in unica soluzione entro la data del 20 settembre 2017;
 - versamento rateale, in deroga da quanto previsto dal Regolamento delle

Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n° 15 del 24/3/99 e successive modifiche, secondo quanto stabilito al successivo art. 12 del presente regolamento.

2. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 9.

Art. 9 Rateizzazione delle somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 7.
2. L'Ente comunica entro il 30/6/2017 l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. Le somme dovute potranno essere rateizzate, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, mensili, bimestrali o trimestrali, di importo non inferiore a € 50,00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2018.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.
6. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari a Euro 50,00.

Art. 10 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 Pubblicità

1. Entro 15 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 12 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Parto integrato e residenziale
della zona di...
N. 11 del 30.01.2017

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

30/1/2017 ore 19.00
[Signature]

Argomento in esame: Regolamento Comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016

Emendamento n. 1

Presentato alle ore 18.51 del 30-01-2017 *Quora*

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 11 del 17/01/2017;

Visto il ^{REC. OCAMENYO} propbsto all'esame del Consiglio Comunale.

Vista la Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225.; VISTO IL D.L. 193 DEL 22/10/2016

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento al fine di agevolare il contribuente nell'estinzione del debito;

Si propone al Consiglio Comunale:

Sostituire il comma 3, 4, 5 e 6 dell'art. 9 con il seguente nuovo comma 3:

- 3. Le somme dovute potranno essere rateizzate, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, mensili, bimestrali o trimestrali, di importo ~~minimo pari a~~ € 50,00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2018.

Non inferiore *[Signature]*


di conseguenza rinumerare i commi 7,8 e 9

Presentato da

[Signature] (STEFANO MAURIZIO)
[Signature] (AGOSTA MASSIMO)
[Signature] (MAURICIO FORSENA)

Parere sulla regolarità tecnica
Si esprime il seguente parere: *favorevole*

Ragusa, 30/1/2017

Il Dirigente del Settore



Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria
Si esprime il seguente parere: *FAVOROVOLÒ*

Ragusa, 30/1/2017


Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili


Parere dell'Organo di Revisione
Si esprime il seguente parere: *FAVOROVOLÒ*


Ragusa, 30/1/2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Parere di legittimità del Segretario Generale
Si esprime il seguente parere:



Ragusa, 30/1/2017

Il Segretario Generale


Presentato il
30/1/2017 ore 20.00



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 2 e l'ART 2 ore 20. 30 Ore

~~PER~~ ~~LA~~ MODIFICARE L'ART 4 DEL REGOLAMENTO AL COMMA
1 SOSTITUENDO LE PAROLE "ENTRO E NON OLTRE IL 31/3/2017"
CON LE PAROLE "ENTRO E NON OLTRE IL 30/05/2017"

SOSTITUIRE ALL'ART 8 C.2 LE PAROLE
"ENTRO IL 31/05/2017" CON LE PAROLE 30/06/2017

nome e cognome

MAURILIO WMINO

GIUSEPPE LO DESTA

Firma

